




Conservatorio di musica Agostino Steffani



Conservatorio di musica Benedetto Marcello

ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E CULTURALE

TRA

IL CONSERVATORIO DI MUSICA AGOSTINO STEFFANI DI CASTELFRANCO VENETO

E

IL CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2002, n. 212 *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della L. 508/1999”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto *“Istruzione e Ricerca”*, triennio 2019/2021 - sottoscritto in data 18/01/2024 - e i precedenti Contratti del Comparto AFAM del 16/02/2005, del 04/08/2010 e del 19/04/2018;

VISTO il D.P.R. n. 143 del 07/08/2019 *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam”*;

VISTI gli Statuti di entrambi i Conservatori di musica;

CONSIDERATO che entrambe le Istituzioni favoriscono l’instaurazione di reciproche relazioni per lo sviluppo delle attività istituzionali di insegnamento, ricerca e produzione artistica e che per il predetto scopo si rende necessario favorire lo scambio di accordi culturali diretti fra le Istituzioni medesime;

CONSIDERATO che le due Istituzioni intendono collaborare per assicurare la migliore erogazione dell’offerta formativa utilizzando anche le professionalità relative ai docenti in organico delle rispettive sedi, nel rispetto della normativa di settore;

VISTI i principi contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 relativo al Regolamento governativo recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam, e nelle more della sua attuazione,

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Contenuto della convenzione

I due Conservatori si impegnano a definire un rapporto di reciproca collaborazione in ambito didattico, di ricerca e della produzione artistica mettendo, qualora necessario, a disposizione le proprie risorse ivi compreso le professionalità interne. Le modalità di collaborazione potranno essere definiti anche con ulteriori singoli accordi integrativi.

Art. 2 – Utilizzo congiunto del personale


La collaborazione è ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi anche attraverso l’utilizzo congiunto di personale, con l’assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell’impegno annuo dell’interessato.

Il personale docente in organico di un’Istituzione potrà effettuare la docenza relativa al proprio settore disciplinare presso l’Istituzione ospitante. Tale attività rientrerà nel computo del proprio monte ore annuale definito dal CCNL vigente. La medesima attività dovrà essere organizzata secondo le indicazioni dell’Istituzione ospitante.

Per la realizzazione dell’attività di cui al comma precedente l’Istituzione di titolarità del docente, dopo aver definito durata ed attività da realizzarsi presso l’Istituzione ospitante, formalizzerà con apposita lettera di incarico l’attività da espletarsi presso l’Istituto ospitante e previo nulla osta di quest’ultimo.



Conservatorio di musica Agostino Steffani



Conservatorio di musica Benedetto Marcello

Per le attività di cui al presente articolo, l'Istituto ospitante fornirà al docente le credenziali per accedere al registro elettronico adottato che dovrà essere compilato durante il percorso formativo e chiuso al termine dello stesso. Successivamente l'Istituto ospitante riepilogherà all'Istituzione di titolarità le ore e le attività svolte dal docente ospitato al fine del computo del proprio monte ore annuo. Il docente potrà organizzare l'attività sia in modalità online, sia in presenza.

Rientra tra i compiti obbligatori del docente ospitato anche l'effettuazione delle relative sessioni d'esame ordinarie e straordinarie, relative all'insegnamento effettuato, presso la sede dell'Istituto ospitante. Il computo di tali attività rimangono disciplinate dal CCNL vigente in materia.

Per le attività svolte dal presente articolo le due istituzioni non sosterranno oneri, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'Istituzione ospitante si impegna, inoltre, ad offrire all'Istituzione di titolarità del docente ospitato attività di produzione, di ricerca e/o di didattica, finalizzate ad un arricchimento dell'offerta formativa per gli studenti, sulla base di un progetto che verrà concordato successivamente al presente accordo.

Art. 3 – Assistenza e facilitazioni

Ciascuna parte, in conformità ai propri regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione per l'adempimento dei propri compiti.

Art. 4 – Durata e validità

Il presente accordo è efficace per l'anno accademico 2023/2024 e si concluderà al termine dello stesso, ovvero entro e non oltre il 31/10/2024 e potrà essere rinnovato per gli anni accademici successivi, salvo diverse disposizioni normative.

Art. 5. Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione della presente convenzione e per quanto da essa non previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile o a norme di legge vigenti e in caso di controversia non risolvibile in via amichevole le parti individueranno in via esclusiva un arbitro unico nominato in applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, previo esperimento del tentativo di mediazione presso la Camera Arbitrale di Venezia stessa. Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Codice Etico adottato dal Conservatorio di Venezia reperibile al link <https://www.conservatorioveneziasu.com/wp-content/uploads/2023/03/Codice-Etico.pdf> e di rispettarne i contenuti.

Art. 6. Trattamento dati


Le parti dichiarano di essere documentate sulle norme di cui al Regolamento (UE) 679/2016, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché degli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità Garante circa il trattamento dei dati personali effettuati in virtù dell'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. 196/2003. Nello specifico, le parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione adottando le misure di sicurezza ritenute adeguate a scongiurare possibili rischi sul trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 679/2016.

Entrambe le parti si impegnano a istruire e autorizzare i rispettivi collaboratori le cui mansioni, ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, comportano attività dalle quali potrebbe derivare un trattamento dei dati personale. Qualora i servizi erogati, in virtù dell'esecuzione della presente convenzione, comportino attività di trattamento effettuati in nome e per conto di ciascuno Conservatorio in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 679/2016, gli enti verranno designati, attraverso sottoscrizione di un apposito atto di nomina, responsabili ai sensi dell'art. 28 del suindicato Regolamento.



Conservatorio di musica Agostino Steffani



Conservatorio di musica Benedetto Marcello

Nel frangente, i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui della presente convenzione e per l'adempimento di obblighi informativi posti a carico del Conservatorio dalla normativa in vigore.

Art. 7 Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo pari ad € 16,00 è a carico del Conservatorio di Venezia che ha assolto mediante contrassegno telematico cod. identificativo n. 01230035954944 annullato per la sottoscrizione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di settore vigenti.

Venezia, 02 febbraio 2024

Conservatorio di Musica

“Agostino Steffani”

Il Direttore
M° Paolo Troncon

Conservatorio di Musica
“Benedetto Marcello” di Venezia

Il Direttore
M° Roberto Gottipavero
